

Rapporto di minoranza

numero	data	Dipartimento
	15 maggio 2013	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione della legislazione sull'iniziativa parlamentare 14 marzo 2012 presentata nella forma generica da Franco Celio e cofirmatari "Consorti, non mettere i Legislativi comunali davanti al fatto compiuto"

I. L'INIZIATIVA

L'iniziativa in esame, presentata nella forma generica, chiede che anche i Consigli Comunali, rispettivamente le Assemblee comunali, siano tenuti ad esprimersi sugli oggetti che i Consigli consortili dovranno decidere.

A mente degli iniziativaisti nella nuova Legge cantonale sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010, entrata in vigore nel settembre 2011, si è posta finalmente fine all'esclusione dalle decisioni, sempre giustamente lamentata, dei Municipi.

Un'esclusione analoga è però stata ribaltata sui Legislativi.

Con l'attuale regolamentazione gli oggetti sui quali i Corsorzi devono pronunciarsi vengono in effetti preventivamente sottoposti ai Municipi dei Comuni consorziati, affinché possano dare istruzioni vincolanti ai rispettivi delegati.

Non è invece previsto alcun coinvolgimento dei Legislativi; coinvolgimento che secondo l'iniziativa qui in esame sarebbe auspicabile quando le decisioni comportano investimenti che eccedono i limiti di spesa consentiti agli Esecutivi comunali, per delega accordata dai rispettivi regolamenti.

II. PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO

Su invito della Commissione il Governo cantonale ha presentato le osservazioni il 6 novembre 2012 con il documento allegato.

In estrema sintesi il Consiglio di Stato conclude che l'adozione di modifiche legislative a garanzia di un maggior coinvolgimento decisionale dei Legislativi comunali sugli investimenti consortili sia inopportuna e addirittura contraddica la stessa volontà espressa dal Parlamento in occasione della nuova LCCom.

III. VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE

La vecchia Legge sul consorzio dei Comuni del 21 febbraio 1974, all'art 33, prevedeva che i Legislativi comunali erano tenuti a preavvisare le spese e gli investimenti consortili.

L'art 35 della nuova Legge recita:

Art. 35 - Coinvolgimento dei Comuni, informazioni ai Comuni

¹Progetti, preventivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

²Gli altri oggetti di cui all'art 17 vanno sottoposti ai Municipi almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

³Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

⁴I Municipi informano annualmente i loro Legislativi sull'attività del Consorzio.

Come si vede l'impostazione della nuova Legge attribuisce la sola responsabilità di decisione ai Municipi anche quando si tratta di decidere su investimenti milionari. Agli stessi Esecutivi compete infine, giusta l'art 16 cpv 5 nLCCom, l'istruzione di voto vincolante al delegato.

Di fatto quindi i Consigli Comunali, rispettivamente le Assemblee comunali, sono esclusi da qualsiasi decisione anche quando l'entità degli investimenti previsti nei Consorzi ha conseguenze finanziarie importanti per i Comuni.

La semplice informazione annuale ai Legislativi sembra effettivamente poca cosa rispetto all'entità e alla complessità di determinati investimenti che i Consorzi sono chiamati a decidere.

È pur vero che la nuova Legge concede facoltà ai Municipi di coinvolgere, durante il termine di consultazione di quattro mesi per gli investimenti consortili, i propri Consigli Comunali. Non trattandosi di un obbligo questo sistema crea però disparità di trattamento fra i Comuni consorziati e lascia un amplissimo margine di manovra al Municipio.

A mente della Commissione il mancato obbligo di coinvolgere il potere legislativo non rispetta di fatto i compiti che la Legge organica comunale gli conferisce, come per esempio quelli di autorizzare le spese per gli investimenti, decidere l'esecuzione di opere pubbliche accordando i crediti necessari ecc.

Si ricorda inoltre che proprio i Legislativi sono tenuti a nominare i delegati dei Comuni nei Consorzi.

La Commissione ritiene quindi che sia necessario riequilibrare, in questo ambito, le competenze tra Municipio e Consiglio Comunale (rispettivamente Assemblea Comunale). Per ovviare a questa lacuna è indispensabile stabilire che i progetti, i preventivi e i piani finanziari dei Consorzi comunali siano sottoposti ai Legislativi nel periodo di consultazione di quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

IV. CONCLUSIONI

Per i motivi suesposti la minoranza della Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad accettare l'iniziativa parlamentare presentata nella forma generica da Franco Celio e cofirmatari *Consozi, non mettere i Legislativi comunali davanti al fatto compiuto*.

Questo significa che, nei casi in cui la spesa sulla quale i delegati si dovranno esprimere supera i limiti di spesa consentiti agli Esecutivi comunali per delega accordata dai rispettivi regolamenti, le istruzioni vincolanti del Comune saranno decise dal Consiglio comunale, rispettivamente dall'Assemblea Comunale.

Per la minoranza della Commissione della legislazione:

Giorgio Galusero, relatore
Celio - Corti - Giudici -
Gysin - Pedrazzini

Disegno di

LEGGE

sul consorzio dei comuni del 22 febbraio 2010; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 14 marzo 2012 presentata nella forma generica da Franco Celio e cofirmatari;
- visto il rapporto 27 febbraio 2013 della minoranza della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La Legge sul consorzio dei comuni del 22 febbraio 2010 è così modificata:

Art 35 cpv. 1

¹Progetti, preventivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile. Quando la spesa eccede i limiti delegati ai Municipi, deve essere sottoposta senza indugio ai loro Legislativi per preavviso.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio dei diritti di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.